



TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO

Il Giudice, Dott. Paolo LEPIDI,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7 maggio 2025;
esaminati gli atti e documenti di causa;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n. 227-1/2025 R.G.A.C. promossa da:

Parte_1 (c.f. *C.F._1*), rappresentata e difesa giusta procura dall'Avv. Mario FLAMMINI, del Foro di Avezzano ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Trasacco (AQ), alla Via Piave n. 19

ATTORE

CONTRO


- *Controparte_1*, (P.IVA *P.IVA_1*) in persona del l.r.p.t., *Controparte_1*, con sede legale in Avezzano alla Via Vezzia 65/67;
- *Controparte_1* (c.f. *C.F._2*);
- *Controparte_1* (*C.F._3*);

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca IACHIZI, del Foro di Avezzano ed elettivamente domiciliati, ai sensi dell'art. 16 sexies del D.L. 179/2012, così come introdotto dal D.L. 90/2014, presso l'indirizzo di posta elettronica certificata: *Email_1*

CONVENUTI

PREMESSO

A. Con atto di citazione regolarmente notificato ed iscritto a ruolo, *Parte_1* ha convenuto in giudizio la società *CP_1* e i soci *Controparte_1* e *Controparte_1*, svolgendo opposizione avverso la delibera di esclusione dalla società predetta, comunicatale il 31.1.2025 per le ragioni indicate nell'atto introduttivo e domandando, altresì, per quanto rileva specificamente in questa sede la sospensione dell'efficacia della predetta delibera, ai sensi dell'art. 2287 c.c.



B. Tutti i convenuti si sono costituiti in giudizio svolgendo eccezioni processuali fondate sulla esistenza di una clausola compromissoria nell'atto costitutivo, sulla pendenza del procedimento arbitrale. Nel merito hanno, in sostanza, eccepito la tardività dell'opposizione nonché l'infondatezza della domanda di sospensione in difetto dei requisiti di legge cui è subordinata la concessione della tutela cautelare.

C. A seguito di iscrizione della domanda di sospensione in apposito subprocedimento e dell'emissione di decreto di fissazione di udienza, in data 7 maggio 2025 è stata celebrata l'udienza di comparizione delle parti e, all'esito, il Giudice ha riservato di provvedere.

OSSERVA

1. Sulla legittimazione passiva della Controparte_1 sulla sua rappresentanza

Va, in primo luogo evidenziato come, nel giudizio di opposizione avverso l'esclusione del socio di una società di persone, la legittimazione passiva compete esclusivamente alla società, in persona del legale rappresentante anche se è consentita, come modalità equipollente d'instaurazione del contraddittorio, la citazione di tutti i soci (Cass. Sez. 1, 8.4.2009, n. 8570). L'attore ha convenuto in giudizio tanto la società che i soci, del che non vi è alcuna questione circa la corretta instaurazione del contraddittorio, potendo semmai sorgere solamente questione in punto di spese.

In secondo luogo non ritiene che sussista un conflitto di interesse tra la rappresentante e la società rappresentata in quanto con necessità di nomina di un curatore speciale ex artt. 78 ss. c.p.c. posto che il conflitto di interessi cui fa riferimento tale norma, al pari di altre (artt. 320, 4347, 360, 394, 1394, 2373, 2391 e 2475 ter c.c.), presuppone una relazione di incompatibilità di interessi, non integrando la nozione la mera presenza di interessi fra di loro concorrenti, convergenti e non già antitetici.

2. Sulla clausola compromissoria e sugli effetti processuali

2. a. Con atto pubblico del 22.1.2008 Controparte_1 e Controparte_1 costituivano la società Controparte_1", con sede in Avezzano e capitale di € 10.000,00, con durata fino al 31.12.2050 e con potere di anticipato scioglimento o proroga all'unanimità dei soci. Il potere di amministrazione ordinaria era attribuito a Controparte_1 mentre, per gli atti straordinaria amministrazione era attribuito a entrambi i soci.

All'art. 14 dell'atto costitutivo veniva previsto *"nel caso sorgessero contrasti tra i soci e la società, tra i soci e gli amministratori o tra gli stessi amministratori, questi si impegnano fin da ora a rimettere le controversie a un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. L'arbitro deciderà quale amichevole compositore, senza formalità di rito e il lodo non sarà impugnabile"*.



Con atto pubblico del 16.7.2015 *Parte_1* e *Controparte_1* si rendevano cessionarie, rispettivamente per nominali € 1.500,00 ed € 1.000,00, della partecipazione di *CP_1* [...] alla società *Controparte_1* *Controparte_1*”, con capitale sociale di € 10.000,00. All’esito della cessione, dunque, titolari di partecipazioni in tale società risultavano essere *Controparte_1* (partecipazione per € 6.000,00), *Controparte_1* (partecipazione per € 1.500,00) – alle quali era affidata l’amministrazione (in modo disgiunto quanto agli atti di ordinaria amministrazione) e *Pt_1* *Parte_1* (partecipazione per € 2.500,00). L’atto costitutivo della società rimaneva, nel resto immutato.

2.b In primo luogo, la pena di evidenziare come non siano compromettibili in arbitri le questioni che involgono disposizioni comunque preordinate alla tutela degli interessi non dei singoli soci, ma della società in quanto tale, e dei terzi (v. Cass. 18 febbraio 1988, 1739). Ne consegue che la domanda proposta in giudizio concerne interessi devolvibili in arbitrato siccome disponibili: è infatti indubbia la compromettibilità in arbitri, anche non rituali, della controversia relativa all’esclusione del socio di una società di persone, quand’anche composta da due soli soci, atteso che la controversia riguardante l’esclusione del socio involge interessi individuali del socio stesso e perciò disponibili anche nell’ipotesi (che qui non ricorre) di società costituita da due soli soci posto che, a norma dell’art. 2272 c.c. lo scioglimento della società si verifica non come effetto immediato dell’esclusione, ma per l’inutile decorso del semestre entro il quale la pluralità dei soci può essere ricostruita (v. Cass. Sez. 1, 7.3.1995, n.2657).

2.c. Si pone all’evidenza una prima questione circa la natura dell’arbitrato previsto nell’atto costitutivo. Deve, infatti, osservarsi come la domanda di adozione di provvedimenti cautelari - e tale sarebbe l’invocata sospensione dell’efficacia dell’atto di esclusione di *Parte_1* dalla società – potrebbe essere ritenuta improponibile, atteso che la rinuncia alla tutela giurisdizionale, contenuta nel compromesso per arbitrato libero o irrituale, secondo parte della giurisprudenza – e a prescindere dal tenore dell’art. 36, co. 5 D.Lgs. 5/2003 - non può non riferirsi anche alle misure cautelari le quali, nel sistema processuale, sono preordinate e strumentali ad un giudizio di merito (Cass. Sez. 1, 25.11.1995, n. 12225).

Al fine di determinare se si verta in tema di arbitrato rituale o irrituale, occorre interpretare la clausola compromissoria alla stregua dei normali canoni ermeneutici ricavabili dall’art. 1362 c.c. e, dunque, fare riferimento al dato letterale, alla comune intenzione delle parti ed al comportamento complessivo delle stesse, anche successivo alla conclusione del contratto, senza che il mancato richiamo nella clausola alle formalità dell’arbitrato rituale deponga univocamente nel senso dell’irritualità dell’arbitrato, ovvero possa essere invocato il criterio, residuale, della natura eccezionale dell’arbitrato rituale, dovendosi



tenere conto delle maggiori garanzie offerte da tale forma di arbitrato quanto all'efficacia esecutiva del lodo, al regime delle impugnazioni, alle possibilità per il giudice di concedere la sospensiva (Cass. Sez. 1, 7.8.2019, n. 21059; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 11313, 10.5.2018).

E' stato, poi, precisato come, nell'indagine rivolta ad individuare l'effettiva volontà delle parti in ordine a clausola compromissoria per stabilire la ricorrenza di un arbitrato rituale ovvero libero, non è elemento decisivo il conferimento agli arbitri del potere di decidere come "amichevoli compositori", potendo le parti autorizzare anche gli arbitri rituali a decidere secondo equità, e perciò come amichevoli compositori. Rilevante è invece, nel senso della natura rituale dell'arbitrato, l'uso nella clausola compromissoria di espressioni proprie del procedimento giurisdizionale, quali il deferimento agli arbitri della definizione di tutte le controversie che possono sorgere da un determinato contratto, nonché, in sede di investitura del collegio arbitrale, il tenore delle stesse richieste delle parti ove ne presuppongano poteri giurisdizionale e la mancata previsione di modalità della decisione, come la dispensa dall'obbligo del deposito del lodo e l'utilizzazione di fogli preventivamente firmati in bianco dalle parti, incompatibili con la natura rituale dell'arbitrato (Cass. Sez. 2, 14.4.1992, n. 4528).

Ancora, si è ribadito come il conferimento degli arbitri del potere di decidere come amichevoli compositori non sia elemento decisivo per l'individuazione di un arbitrato irrituale, potendo le parti autorizzare anche gli arbitri rituali a decidere secondo equità e perciò come amichevoli compositori; è invece rilevante la previsione di demandare agli arbitri la decisione di tutte le controversie che possono sorgere dal contratto, deponendo tale espressione più per l'instaurazione di un giudizio che per il conferimento di un semplice incarico di natura negoziale (Cass. Sez. 1, 14.4.1994, n. 3504).

In maniera esaustiva e compiuta, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come per la qualificazione dell'arbitrato in termini di irritualità, non possono essere ritenuti elementi decisivi alla legittima configurabilità dell'istituto (onde escludere la sussistenza della diversa figura dell'arbitrato rituale) nè il conferimento agli arbitri della potestà di decidere secondo equità, ovvero in veste di amichevoli compositori (non essendo tale specificazione del criterio di definizione della controversia incompatibile con l'arbitrato rituale, nel quale ben possono gli arbitri essere investiti dell'esercizio di poteri equitativi), ne' la preventiva attribuzione alla pronuncia arbitrale del carattere della inappellabilità (carattere ipotizzabile anche con riferimento al lodo da arbitrato rituale, ex art. 829 c.p.c.), ne' la previsione di esonero degli arbitri da "formalità di procedura" (previsione non incompatibile con l'istituto dell'arbitrato rituale, giusta disposto dell'art. 816 bis c.p.c.), dovendosi, per converso, valorizzare, ai fini di una corretta lettura della volontà delle parti compromesse in arbitri, espressioni terminologiche (quali quelle ricorrenti nel caso di specie) congruenti con l'attività del "giudicare" e con il risultato di un "giudizio" in ordine ad una "controversia" (specie se concernente questioni schiettamente giuridiche e




non tecniche), compatibili, cioè, con la previsione di un arbitrato rituale (Cass. Sez. 1, 1.2.1999, n. 833).

Applicando tali coordinate ermeneutiche deve qualificarsi la clausola compromissoria contenuta nell'atto costitutivo come avente ad oggetto un arbitrato rituale in ragione del riferimento alla "decisione" della controversia da parte dell'arbitro unico, implicante dunque attività di giudizio ed essendo la presunzione di irritualità dell'arbitrato, come detto, meramente residuale, cioè idonea a sciogliere il dubbio interpretativo laddove l'ambiguità persista.

2.d. Deve, poi, evidenziarsi come la domanda di sospensione sia stata veicolata, in questa sede, unitamente al merito dell'opposizione avverso la delibera di esclusione mediante atto di citazione notificato il 24.2.2025 ed iscritto a ruolo il successivo 4.3.2025. La costituzione dell'ufficio arbitrale è avvenuta, invece, successivamente posto che l'accettazione della nomina dell'arbitro unico reca data 25.3.2025 (v. doc. 10 parte convenuta).

Ne consegue, secondo questo Tribunale come:

- sussista la competenza cautelare in quanto al tempo della notificazione (momento al quale riferire le questioni di competenza ex art. 5 c.p.c.) non era ancora intervenuta l'accettazione dell'arbitro unico né tale sopravvenuta accettazione vale a privare detta radicata competenza, conducendo simile soluzione alla lesione del principio di effettività della tutela;
- in ogni caso sussista la competenza dell'autorità giudiziaria in materia di cautela posto che l'art. 838ter co. 4 c.p.c., in sostanziale continuità con l'art. 36, co. 5 D.Lgs. 5/2003, vigente al tempo della costituzione della società, prevede che in caso di devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, agli arbitri compete il potere di disporre la sospensione dell'efficacia della delibera, fermo qualificare come reclamabile il provvedimento degli arbitri. Come si vede vi è uno specifico riferimento alle delibere assembleari laddove nella disciplina legale delle società di persone manca la previsione dell'organo e del metodo assembleare, con la conseguenza che non è necessario che siano consultati tutti i soci, né che essi manifestino contestualmente la propria volontà attraverso una delibera unitaria, essendo sufficiente raccogliere le singole volontà idonee a formare la richiesta maggioranza e comunicare la delibera di esclusione al socio escluso, affinché egli sia posto in condizione di esercitare la facoltà di opposizione dinanzi al tribunale (Cass. n. 153/1998; Cass. n. 2860/1984; Cass. n. 6394/1996). Nel caso di specie l'atto costitutivo non prevede l'istituzione dell'assemblea dei soci (e la modifica dell'atto stesso deve essere presa all'unanimità), del che la delibera di esclusione non può essere qualificata come assembleare, pur avendo i soci convenuti, in concreto adottato, da quel che risulta, un metodo e una forma assembleare. Essa resta sempre una decisione dei soci che va certamente intesa, a parere di questo



Giudice, quale atto collegiale, in quanto proveniente da un gruppo organizzato e costituente – come correntemente si afferma – autonomo centro di imputazione di interessi ed espressione di un potere non esercitabile se non unitariamente seppure mediante concorso di volontà singole, destinato ad assumere efficacia secondo regole, intese a risolvere il conflitto, fondate sul criterio maggioritario. La teoria dell'atto collegiale deve essere, in sostanza, tenuta distinta dalla teoria del soggetto (e, dunque, della personalità giuridica dell'ente collettivo).

Gli artt. 838 ter co. 4 c.p.c. e l'art. 36, co. 5 D.Lgs. 5/2003 si riferiscono alle deliberazioni assembleari, dunque a una *species* del *genus* "atti collegiali", del che nel caso di specie resta fermo il potere cautelare in capo all'autorità giudiziaria statale.

Deve essere, perciò, affermata conclusivamente la competenza dell'adito Tribunale a disporre la sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato.

3. Nel merito

Anzitutto va evidenziato come il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva della decisione di esclusione del socio non abbia contenuto anticipatorio della sentenza (o atto omologo) costitutiva di annullamento dell'atto - che, sola, accerta i presupposti legittimanti l'esclusione del socio stesso dalla compagine societaria comportando, in caso di accoglimento, la produzione dell'effetto modificativo dell'assetto societario - poiché esplica un'efficacia interinale ontologicamente coincidente con il contenuto della sentenza e non riveste, dunque, i caratteri di una pronuncia accessoria diretta a salvaguardare gli effetti esecutivi discendenti dalla (emananda) medesima sentenza costitutiva (Cass. Sez. 1, 7.10.2019, n. 24939).

La tutela cautelare anticipatoria dei diritti fatti valere in un giudizio di accertamento costitutivo si può concretare in una misura di salvaguardia dell'effetto esecutivo che ne può derivare, volto a rendere possibile la soggezione del debitore alla sanzione esecutiva, ma tale tutela cautelare non può generare l'effetto dichiarativo o la costituzione giudiziale di un diritto - effetto che certamente può derivare solo dalla sentenza - potendo risolversi nell'autorizzazione giudiziale a compiere atti di salvaguardia del diritto costituendo, che possono derivare da condanne accessorie alla statuizione di mero accertamento, o a quella costitutiva d'un determinato effetto giuridico.

3.1. Sul *fumus boni iuris*

3.1.a. Ciò chiarito è evidente come la sospensione invocata non potrebbe concedersi nell'ipotesi in cui l'opposizione alla delibera di esclusione fosse tardiva, essendosi oramai definitivamente prodotto l'effetto giuridico dell'atto, oramai non più rimuovibile. Essendo il termine di opposizione stabilito a pena di decadenza e non vertendosi in materia sottratta alla disponibilità delle parti (art. 2969 c.c.) è



evidente che tale decadenza debba essere eccepita (tempestivamente) dalla parte che voglia giovarsene, trattandosi di eccezione in senso stretto.

Nel caso di specie le convenute, nel costituirsi in giudizio, hanno eccepito detta tardività.

Deve osservarsi come, nonostante la proliferazione di atti e iniziative processuali di parte attrice, ferma restando l'eccezione di arbitrato, l'opposizione alla decisione di esclusione con contestuale richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva sia stata proposta con citazione notificata il 24.2.2025, dunque nel rispetto del termine decadenziale di trenta giorni dalla comunicazione della decisione al socio escluso, avvenuta il 31.1.2025.


Per completezza si evidenzia come la richiesta di sospensione sia contestuale alla opposizione sebbene detta contestualità sia prevista solamente l'art. 2378, co. 3 c.c. richiamato dall'art. 2479 ter uc. c.c., non applicabile nel caso di specie.

3.1.b. Il potere di esclusione del socio sussiste, ai sensi dell'art. 2286 c.c. – per quanto qui interessa - *“per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale...”*.

Anzitutto le norme sull'esclusione del socio in tali casi rappresentano normativa speciale rispetto a quella generale sulla risoluzione per inadempimento dei contratti a prestazione corrispettivi di cui agli artt. 1453 ss. c.c. (Cass. Sez. 2, 4.12.1995, n. 12487): la risoluzione, di cui agli artt. 1453 ss. c.c., invero, pone nel nulla il rapporto contrattuale nei confronti della parte inadempiente, con gli effetti restitutori di cui all'art. 1458 c.c. e, nel caso in cui le parti del contratto siano soltanto due, elimina in toto il rapporto con i reciproci obblighi restitutori delle parti di cui alla citata disposizione di legge; la esclusione del socio, ex artt. 2286 e 2287 c.c., comporta soltanto lo scioglimento del vincolo sociale limitatamente al socio inadempiente, con il diritto di quest'ultimo solo ad una somma di denaro che rappresenti il valore della quota ai sensi dell'art. 2289 c.c., ma non anche, di per sé considerato, lo scioglimento della società, neppure nel caso in cui i soci siano soltanto due, perché, in tale ipotesi (non ricorrente nel caso di specie) la società si scioglie solo se, nel termine di sei mesi, non venga ripristinata la pluralità dei soci, ex art. 2272, n. 4, c.c.

Tale principio di diritto è ben condivisibile ove si consideri che l'esercizio in forma collettiva dell'attività d'impresa mediante la costituzione della società dà luogo non ad un contratto a prestazioni corrispettive ma a un contratto a titolo oneroso, a scopo di lucro soggettivo e con comunione di scopo, del che non trovano spazio applicativo gli ordinari principi in tema di risoluzione per inadempimento ed eccezione dilatoria ex art. 1460 c.c. (Cass. Sez. 1, 18.1.2001, n. 694).

3.1.c. In tale contesto la gravità delle inadempienze del socio che, ai sensi dell'art. 2286, co. 1, c.c. può giustificare l'esclusione dello stesso dalla società deve essere apprezzata in funzione della comunione di scopo in vista del quale è stata costituita la società. Fermo restando l'irrelevanza di condotte che



incidono solamente ed esclusivamente nei confronti dei soci, in quanto tali, vengono in considerazione non solo inadempienze di consistenza tale da impedire del tutto il raggiungimento dello scopo sociale, ma anche quelle che abbiano inciso negativamente sulla situazione della società, rendendone meno agevole il perseguimento dei fini (Cass. Sez. 1, 1.6.1991, n. 6200) e determinando la irrimediabile alterazione del clima di serena collaborazione e reciproca fiducia all'interno della compagine sociale. L'atto costitutivo e le tavole statutarie possono delineare ipotesi convenzionali di giusta causa di scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio ove il connotato di gravità sia enunciato con riferimento all'interesse sociale che si intende tutelate.

Laddove difetti, come nel caso di specie, una tipizzazione pazzia di tali ipotesi, sono stare ritenute ragioni idonee a fondare l'esclusione:

- l'assunzione di obbligazioni in nome e per conto della società, senza averne i poteri, in ragione del discredito procurato alla società, destinataria di intimazioni, dallo pseudo-rappresentante (Cass. Sez. 1, 12.8.1960);
- la mancata esecuzione del conferimento determinato nel contratto sociale;
- il conferimento di un mandato generale senza obbligo di rendiconto ad una persona che svolga attività commerciale identica, e quindi, potenzialmente in concorrenza con quella della società, producendo il negozio effetti analoghi alla cessione di quota;
- il comportamento del socio il quale, nei rapporti con i terzi, disconosca *in toto* l'operato dei soci amministratori, incidendo così negativamente sulle attività della società (Cass. Sez. 1, 2.4.1992, n. 4018/1992).

In generale deve essere ritenuto che il socio commetta grave inadempimento degli obblighi derivanti dal contratto sociale tanto laddove svolga attività in violazione del divieto di concorrenza di cui all'art. 2301 c.c., che espressamente al co. 3 richiama l'art. 2286 c.c., che ove si appropri dei ricavi dell'attività comune. In entrambe le ipotesi, infatti, la condotta del socio è potenzialmente idonea a compromettere il perseguimento dell'oggetto sociale e la finalità ultima di lucro soggettivo, cioè di distribuzione dell'utile tra i soci.

3.1.d. È onere della parte opposta provare i fatti costitutivi dell'esclusione essendo essa parte attrice sostanziale del giudizio in quanto essa invoca il diritto di escludere un altro socio e in difetto di prova dei fatti costitutivi predetti, può essere accolto il ricorso proposto dall'opponente per la sospensione della delibera di esclusione.

Nel giudizio di opposizione, il Tribunale ha il dovere di riscontrare l'effettiva ricorrenza dei casi nei quali la legge e l'atto costitutivo consentono l'esclusione medesima mentre non può indagare sull'opportunità di irrogare detta sanzione (Cass. Sez. 1, 27.11.1982, n. 6430).




Peraltro, nel giudizio di opposizione non si può tener conto di motivi di esclusione diversi da quelli enunciati nella delibera (Cass. Sez. 1, 16.6.1989) che, dunque, anche in ragione del principio di buona fede oggettiva, vale a delimitare il perimetro conoscitivo del Giudice e, prima ancora, ad assicurare compiutamente l'esercizio del diritto di difesa del socio escluso.

Allorché la causa di esclusione non consista in eventi specifici, ma in una categoria sintetica, il Giudice dopo aver accertato l'esistenza dell'atto specifico addebitato al socio, è tenuto, oltre che a spiegare coerentemente in che modo il medesimo atto rientri nella categoria ipotizzata come causa di esclusione, ad apprezzarne la rilevanza in riferimento allo specifico interesse della società che sarebbe stato lesa, nonché con riguardo alla gravità dell'inadempimento degli obblighi sociali (Cass. Sez. 1, 8.3.1995, n. 2697).

3.1.e. Nel caso di specie la delibera di esclusione del 13.1.2025, così descrive gli inadempimenti della socia **Parte_1** :

*“...la socia **Parte_1** **Parte_1** ha svolto all'interno dei locali destinati allo svolgimento dell'attività della società, sia negli orari di lavoro che al di fuori degli orari e dei giorni di lavoro, prestazioni in concorrenza con quella societaria e si è, quindi, resa ripetutamente inadempiente alle obbligazioni che derivano dalla legge e dal contratto sociale in modo tale da compromettere l'esistenza stessa della Società. Segnatamente, a far tempo da mese di ottobre 2024 la socia **Parte_1** [...] ha in modo illegittimo e senza il consenso degli altri due soci utilizzato i locali, i macchinari e l'energia elettrica e i materiali dalla Società Euphoya snc d **Controparte_1** **Controparte_1** per erogare prestazioni trattenendo esclusivamente per sé i relativi proventi e/o comunque senza nulla versare nelle casse societarie, antepoendo l'utile personale a quello sociale, violando il dovere di collaborazione e scientemente determinando un danno alla Società e violando, così il divieto di concorrenza. Nello stesso periodo di tempo la soci **Parte_1** si è rifiutata di conformarsi alle chiusure dell'attività nei giorni feriali concordemente individuati, resi noti alla clientela mediante affissione di avviso nei locali sociali ed a mezzo social, tempestivamente a lei ricordati mediante comunicazione scritta. In queste giornate la sig.r **Parte_1** si è recata nei locali della società per svolgere prestazioni a clienti, utilizzando illegittimamente i beni societari e trattenendo esclusivamente per sé il ricavato di tale attività, adottando, così, una condotta che di fatto ha anche esposto la società al rischio di possibili sanzioni. Dal mese di dicembre la soci **Parte_1** ha mantenuto una condotta ostativa rispetto al normale e armonioso svolgimento delle attività lavorative annotando, ovvero non cancellando, appuntamenti risultati essere fittizi che prevedessero, in giorni ed orari determinati l'impegno di postazioni e macchinari predisposti per particolari trattamenti sottraendoli all'utilizzo degli altri addetti per lo svolgimento di identiche attività*



determinando un danno diretto alla società in termini di mancato guadagno. Dal mese di gennaio 2025, la soci **Parte_1** ha ulteriormente peggiorato il suo atteggiamento ostativo nei confronti della società frapponendo ostacoli al normale coordinamento delle attività e distraendo una parte della clientela nonché le relative entrate dalla supervisione societaria, accentuando il proprio disinteresse anche in termini di minore apporto lavorativo rispetto agli interessi e alle attività della società...”.


Come si vede l'atto di esclusione è fondato su una pluralità di condotte che vengono ascritte a [...] **Parte_1** e che costituirebbero grave inadempienza, attributiva del potere d'esclusione, come esercitato.

3.1.f. Secondo quanto agli atti e nei limiti della sommarietà che contraddistingue il patrimonio conoscitivo del Tribunale, può osservarsi in via dirimente come:

- sia pacifico che tutti i soci avessero conferito, seppure di fatto (in difetto di previsione espressa dell'atto costitutivo), la propria opera lavorativa nelle società;
- i soci investiti dell'amministrazione, dunque **Controparte_1** e **Controparte_1** avessero stabilito la chiusura del locale in cui la società esercita l'attività commerciale dal 1 al 4 novembre 2024;
- **Parte_1**, non condividendo tale decisione, si recò nei locali della società per svolgere delle prestazioni in favore della clientela e percependone il corrispettivo, come documentato dalle riproduzioni video del 2.11.2024 in atti (v. produzioni parte convenuta), munite di data e non contestate dall'attrice;
- ulteriori riproduzioni video, muniti sempre di data e parimenti non contestati, documentano la reiterata dazione di denaro contante da alcuni clienti a **Parte_1** all'interno dello stesso locale, in un arco di tempo dall'ottobre 2024 al gennaio 2025;
- a fronte della consegna del denaro la socia esclusa ometteva l'emissione degli scontrini fiscali tanto che i rapporti di cassa (v. docc. 48 e 51 parte convenuta) non indicavano alcun corrispettivo né è stata allegato un diverso titolo dell'atto solutorio compiuto dalle clienti. Le copie degli scontrini prodotti dall'attrice (doc. 5 produzioni nel fascicolo principale) sono invero riferiti ad altri giorni.

In disparte ogni altra considerazione, vista l'abbondanza di deduzioni e la copiosità di produzioni documentali, la condotta di **Parte_1** rappresenta inadempimento grave delle obbligazioni derivanti dal contratto sociale posto che:

- risulta una pluralità di atti che, pur se non dovessero integrare svolgimento di attività per contro proprio in concorrenza con la società ovvero appropriazione dell'utilità fornite dai beni strumentali della stessa, si è sostanziata nella reiterata sottrazione dei ricavi alla società;

- 
- ciò è stato attuato ricevendo denaro contante dalla clientela - il che potrebbe essere comunque ritenuta una prassi consolidata – ma, e qui si sostanzia la lesività delle reiterate condotte, omettendo la emissione dei documenti fiscali e, quindi, la regolare annotazione contabile delle operazioni rilevanti in modo tale da sottrarre, con tendenziale definitività, i ricavi alla società, impedendo o comunque ostacolando ogni forma di controllo della società stessa e, in definitiva, arrecando pregiudizio alla finalità sociale di distribuzione degli utili (appunto mediante occultamento dei ricavi effettivi);
 - tali condotte hanno pure esposto la società al rischio di accertamenti e sanzioni;
 - ad ogni modo la società non si è uniformata alle decisioni degli amministratori quanto a giorni di chiusura al pubblico, potendo pure compromettere la percezione della società stessa da parte della clientela;
 - indubbiamente risulta irrimediabilmente pregiudicato il clima di reciproca fiducia all'interno della compagine sociale, a nulla potendo valere eventuali condotte successive alla stessa decisione di esclusione, quali i documentati ordini di bonifico (doc. 5 produzioni attoree nel fascicolo principale) dei giorni 10.2.2025 e 17.2.2025 in favore della società. Quanto al versamento per contanti effettuato da Parte_1 in data 16.1.2025, non è dato conoscerne il titolo posto che, per quanto è emerso, i soci – come da prassi diffusa – provvedevano ricorrentemente ai bisogni finanziari della società mediante apporti di liquidità.

Quanto sopra consente di ritenere provati i fatti allegati a fondamento della esclusione e, per converso, la carenza di *fumus* della spiegata opposizione.

4. Sul *periculum in mora*

Ad ogni modo deve rilevarsi l'infondatezza della domanda di sospensione in quanto fa difetto, prima ancora la prova, la stessa specifica allegazione del *periculum in mora* da parte dell'attrice. Questa si è infatti limitata a enunciare come il *periculum in mora* sarebbe evidenziato dalla peculiarità dell'attività svolta, dal lungo periodo di tempo nel corso del quale l'attività è stata esercitata, dalla età anagrafica nonché dalla condizione vedovile.

Laddove venga in considerazione, come nel caso di specie, la lesione di interessi patrimoniali la irreparabilità del danno può essere ravvisata solo quando si tratta di diritti a contenuto patrimoniale e funzione non patrimoniale oppure quando il pregiudizio subito non può essere adeguatamente riparato con un risarcimento monetario in un giudizio ordinario.

Nel caso di specie, svolgendo il socio escluso lavoro all'interno della società potrebbe ritenersi, in ipotesi, che sia posto irrimediabilmente in pericolo l'interesse di natura non patrimoniale (esigenze di



dignitosa vita) che la stessa remunerazione del lavoro – seppure sotto forma di utile e non di retribuzione – assicura.

Senonché dall'esame degli estratti conto prodotti da parte convenuta (doc. 19) si apprezza l'accredito mensile per pensione da parte dell'INPS e in favore di *Parte_1*, della somma di circa € 1.250,00 cosicché deve pure escludersi che la mancata sospensione possa arrecare un pregiudizio che non possa essere riparato efficacemente.

Né il *periculum* può essere ritenuto *in re ipsa* posto che l'effetto tipico che deriva dalla delibera di esclusione, cioè la perdita della qualità di socio con i connessi diritti amministrativi e patrimoniali, non può essere invocato di per sé a fondamento di tale presupposto, che deve assistere la concessione della tutela cautelare. Peraltro l'accoglimento dell'opposizione condurrebbe all'annullamento dell'atto di esclusione con efficacia retroattiva, con ripristino della medesima posizione patrimoniale cui l'attrice avrebbe avuto diritto in difetto di esclusione e non sono allegati specifiche possibilità di pregiudizio collegate alla prosecuzione della gestione ad opera delle altre socie, già amministratrici sin dal 2015, in difetto del controllo del socio non amministratore.

5. Conclusioni

L'istanza di sospensione della delibera di esclusione è, per quanto sopra, infondata e dunque meritevole di rigetto. La decisione in punto di spese di lite è rimessa agli arbitri posto che, secondo quanto osservato, si tratta di procedimento instaurato dopo la proposizione della domanda di arbitrato del che, determinando questa gli stessi effetti della domanda giudiziale, deve trovare applicazione l'art. 669 septies c.p.c.

P.Q.M.

RIGETTA l'istanza di sospensione della delibera di esclusione proposta da *Parte_1*.

SPESE al merito.

Si comunichi.

8 maggio 2025

Il Giudice

Dott. Paolo LEPIDI